



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. I

(ESTRATTO)

CARMELA SALAZAR

**DIRITTI E ALGORITMI: LA *GIG ECONOMY* E
IL "CASO FOODORA", TRA GIUDICI E LEGISLATORE**

8 MARZO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Carmela Salazar

Diritti e algoritmi: la *gig economy* e il “caso Foodora”, tra giudici e legislatore¹

La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d'acciaio, ma come i bits d'un flusso d'informazione che corre sui circuiti sotto forma d'impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso.

I. Calvino, *Lezioni americane*, Mondadori, Milano 2016, 12.

SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive. - 2. Considerazioni sulla *gig economy*, alla luce del “principio lavorista”. - 3. Il “caso Foodora” dinanzi ai giudici torinesi (ovvero: della Costituzione “dimenticata”). - 4. Conclusioni (in attesa di un intervento legislativo “annunciato”).

1. Notazioni introduttive

La locuzione *gig economy*, o “economia dei lavoretti”, secondo la traduzione adottata dall'INPS nel 2018², è ormai entrata nel linguaggio comune, ma di essa – almeno, al momento – non si dà un significato univoco³. La formula, a quanto pare, attinge allo *slang* dei jazzisti statunitensi nei primi decenni del secolo scorso, in cui *gig* – contrazione di *engagement* – indicava la prestazione occasionale per la quale i musicisti venivano scritturati senza molte formalità e con compensi esigui: si trattava di esibizioni ben lontane dal rigore accademico, per le quali non erano richieste particolari competenze, risultando necessaria piuttosto l'abilità nell'esecuzione di brani costruiti sull'improvvisazione⁴. Si comprende, allora, come mai questa espressione – dopo essere stata utilizzata da Hillary Clinton durante la propria campagna elettorale⁵ – si sia diffusa per indicare l'emersione del lavoro *on-demand* svolto sulle – o attraverso le – piattaforme digitali operanti in *Internet* e facenti capo a società multinazionali, quale epifenomeno della crisi economico-finanziaria avviatasi tra il 2007 e il 2008⁶. Come è noto, anche in questo caso le prestazioni sono connotate da occasionalità, frammentarietà e precarietà, consistendo, in genere, in attività materiali di facile esecuzione, quali la guida di un veicolo – si pensi agli autisti di *Uber*⁷ – o la consegna a domicilio di

¹ Testo rielaborato dell'intervento alle Giornate di studio, organizzate in occasione del settantesimo compleanno di Pasquale Costanzo, su *Giustizia costituzionale e tutela dei diritti nella società dell'informazione*, Genova 24-25 ottobre 2018.

² Cfr. INPS, *XVII Rapporto annuale*, 9, consultabile nel [sito telematico dell'I.N.P.S.](#)

³ Le incertezze sulla escursione semantica della formula spiegano come mai, nel dibattito pubblico, essa venga talvolta accostata ad altre, come *on-demand economy*, *web economy* o *online platform economy* (cfr. F. DIANA, F. GREIG, A. HAMOUDI, *The Online Platform Economy in 2018: Drivers, Workers, Sellers and Lessors*, nel sito telematico di [JPMorgan Chase & Co.](#)), mentre talaltra venga ricondotta alla c. d. *sharing economy* (economia della collaborazione o della condivisione), che secondo l'[Oxford Dictionary](#), può definirsi come «*An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either for free or for a fee, typically by means of the Internet*». Su quest'ultima, v. anche *infra*.

⁴ P. MIGLIOCCO, *Che cos'è la gig economy?*, nella pagina web [La Stampa](#) del 28. 2. 2018.

⁵ In tal senso, v. INPS, *XVII Rapporto*, [cit.](#), 90.

⁶ Cfr. V. Di STEFANO, *The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork and labour protection in the «gig-economy»*, *International Labour Office*, Geneva, 2016, consultabile nel [sito telematico dell'ILO](#); ID., *Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law*, in [Comparative Labor Law & Policy Journal](#), 3/2016.

⁷ La società *Uber*, multinazionale con sede a San Francisco, offre molteplici servizi, tra cui la condivisione delle auto (*UberPool*) e il trasporto non di linea: quest'ultimo viene effettuato sia da autisti professionali di auto di lusso (*UberBlack*), sia da non professionisti (*UberPop*). *Uber X* è invece una piattaforma che permette a coloro i quali svolgono il servizio di noleggio con conducente di mettersi in diretto contatto con gli utenti, mentre *Uber Taxi* permette di prenotare un taxi di zona, sostituendosi all'intermediazione via radio-taxi. Nel settore del *food delivery* è attivo anche *Uber-eat*.

cibo da parte di fattorini in bicicletta (*riders*), come accade nel mercato del *food delivery*, in cui operano società multinazionali quali *Foodora*, *Deliveroo* o *Glovo*⁸.

Ora, sempre più spesso e per i più vari motivi, soprattutto con riguardo alla mobilità, al tempo libero e alle relazioni sociali, l'uso delle piattaforme digitali è diventato quotidiano per milioni di persone e, proprio per questo, su di esse si concentra un ampio dibattito interdisciplinare⁹, che – incrociando quello a più ampio raggio sui diritti fondamentali «disvelati», «presi sul serio», «realizzati» ovvero «minacciati» dall'avvento della Rete¹⁰ – mette in luce perplessità e dubbi di vario genere, specie in ordine alla circostanza che «le decisioni dei singoli vengono da un lato influenzate (attraverso la profilazione delle preferenze), dall'altro coordinate» dai soggetti privati che gestiscono tali strutture “virtuali”¹¹.

La tematica non è affrontabile a tutto tondo in questa sede: ma si può rilevare come, tra le preoccupazioni suscitate dalla diffusione delle piattaforme, spicchino anche quelle nascenti dalla constatazione che, quando esse favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta di prestazioni lavorative, *creano* un mercato del lavoro funzionante nel mondo dei *bit*, ma *parallelo e concorrente* a quello esistente nel mondo degli atomi¹². Da qui il timore che per i *gig-workers*, pur se svolgenti prestazioni analoghe a quelle richieste sul mercato “ufficiale” regolato dalle norme previste negli ordinamenti nazionali di cui essi sono cittadini, «la rete di garanzie costruita attorno al “lavoro” tradizionale venga meno all'improvviso»¹³, con violazione del principio di uguaglianza, e – per quanto riguarda l'Italia – con il rischio di incisione sui diritti che la Carta repubblicana intesta ai lavoratori. Rischio che non riguarda soltanto le condizioni di lavoro – eloquenti i casi di incidenti stradali, talvolta mortali, in cui sono stati coinvolti i *riders*¹⁴ – ma si manifesta anche con riferimento all'accesso e alle tutele previdenziali e ai diritti collettivi¹⁵. Peraltro, a differenza di altre discussioni nate intorno alla diffusione dell'automazione nell'universo del lavoro – fenomeno al quale comunemente ci si riferisce quando si discorre di “quarta rivoluzione industriale” o “di Industria

⁸ Per notazioni di carattere generale, nella letteratura ormai imponente, v. R. ALOISI, *Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele*, in [Labor&LawIssues](#) 2/2016, 18 ss.; AA.VV., *Il servizio di trasporto dei passeggeri non di linea fornito attraverso applicazioni software. Materiali per una ricerca*, a cura di P. Passaglia, nel [sito telematico della Corte costituzionale](#), 2016; AA.VV., *La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori Adapt*, a cura di E. Dagnino, F. Nespoli, F. Seghezzi, [e-book](#), Adapt University Press, 2017, spec. 159 ss.; AA.VV., *Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela*, [Quad. Riv. giur. lav.](#), 2/2017; A. PERULLI, *Lavoro e tecnica al tempo di Uber*, in [Riv. giur. lav.](#), 1/2017, 195 ss.; O. POLLICINO, V. LUBELLO, *Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori*, in [Giur. cost.](#) 1/2017, 443 ss.; T. TREU, *Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai lavoratori della Gig economy*, in [Lav. dir.](#) 3-4/2017, 367 ss.; L. PETRILLO, C. HONORATI, *Diritti e libertà alla prova dell'economia della condivisione. Prime note di confronto tra Europa e America Latina*, in [Federalismi.it](#), 13/2018; S. VALERIO, P. BECCHIS, *Il servizio di Uber tra asset dormienti e valore digitale. Quale regolazione?*, in [Medialaws](#), 2/2018, 195 ss.

⁹ Le tante questioni sollevate dalle piattaforme, infatti, «lie at the interface of different branches of the legal system, like consumer law, competition law, administrative law, labor law, data protection, etc.»: G. RESTA, *Digital platforms and the law: contested issues*, in [Medialaws](#), 1/2018, 231.

¹⁰ Le citazioni sono tratte da P. COSTANZO, *I diritti nelle “maglie” della rete*, in AA.VV., *Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie*, a cura di T. Checcoli, C. Murgo, N. Pignatelli, Giappichelli, Torino 2010, 5 ss. Più di recente, v. ID., *Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali*, in AA.VV., *Diritti e libertà in Internet*, a cura di T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Mondadori, Milano 2017, 3 ss. spec. 11 ss.

¹¹ Così, V. ZENO ZENCOVICH, *Uber: modello economico e implicazioni giuridiche*, in [Medialaws](#), 2/2018, 140.

¹² In tal senso si esprime T. TREU, *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, in [WP CSDL “Massimo D'Antona”.IT – 371/2018](#), 35.

¹³ La citazione è tratta da G. BRONZINI, *Reddito di base, lavoro, automazione: appunti per un nuovo garantismo sociale*, in [Basic Income Network Italia](#), 3.

¹⁴ Cfr. M. DI FAZIO, *Uccisi mentre consegnano il nostro cibo: i riders e quelle vite spezzate senza tutele*, nel [sito telematico dell'Espresso](#), 7. 12. 2018.

¹⁵ Cfr. M. FAIOLI, *Jobs “app”, gig economy e sindacato*, in [Riv. giur. lav.](#), 2/2017, 291 ss., nonché i contributi di AA.VV., in [Labor&LawIssues](#), 4/2018.

4.0”¹⁶ – il dibattito ora richiamato non rimanda ad una visione pessimistica del *futuro*, ma denuncia un rischio *presente*: come è stato notato, «siamo di fronte a un fenomeno mondiale non transeunte»¹⁷, anche se con molte varianti nelle modalità strutturali e nella diffusione¹⁸. Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’ultimo *Rapporto annuale* dell’INPS già citato, nel 2018 in Italia la *gig economy* coinvolgeva più di mezzo milione di persone, delle quali circa il 12% erano *riders*¹⁹.

Se si parte dal presupposto che l’attenzione dei giuristi – ed, in particolare, dei costituzionalisti – debba restare desta dinanzi alle minacce ai diritti fondamentali derivanti dalle nuove tecnologie, allora ci sono ottimi motivi per cui essi si interessino alla diffusione della *gig economy* nella «Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Ad esempio, per chiedersi quale possa (o debba) essere la reazione, dinanzi a tale fenomeno, del legislatore, dei giudici e della Corte costituzionale²⁰.

Quest’ultima, peraltro, ha già avuto modo di esprimersi sulla *gig economy*, nonostante l’assenza di interventi legislativi volti a dettare regole ad ampio raggio su di essa, ed anzi – in un certo senso –

¹⁶ Ci si riferisce alle riflessioni che riconducono alla incalzante evoluzione della robotica e dell’intelligenza artificiale il pericolo di una progressiva sostituzione dei lavoratori umani con le macchine – anche in settori peculiari, come quello giudiziario – in misura ben maggiore di quanto non avvenga già oggi: sul tema, in questa sede non affrontabile, si rinvia a R. STAGLIANÒ, *Al posto tuo*, Einaudi, Torino 2016; N. BOSTROM, *Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie* (2014), tr. it., Einaudi, Torino 2018; M. DOGLIANI, *Il ruolo dello Stato al tempo dell’economia digitale*, in *Sbilanciamoci*, 2018; D. GOTTARDI, *Da Frankenstein ad Asimov: letteratura ‘predittiva’, robotica e lavoro*, in *Labor&LawIssues*, 4/2018; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *RivistaAIC*, 3/2018; sullo stesso tema, in *Questione Giustizia*, 4/2018, v. C. CASTELLI, D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, 153 ss.; C. COSTANZI, *La matematica del processo; oltre le colonne d’Ercole della giustizia penale*, 166 ss.; C. BARBARO, *Uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo?*, 189 ss.; E. FRONZA, C. CARUSO, *Ti faresti giudicare da un algoritmo? Intervista ad Antoine Garapon*, 196 ss.; S. BAORIAU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?*, 200 ss.

¹⁷ La constatazione è di T. TREU, *Rimedi*, cit., 372.

¹⁸ Cfr. EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, *Impact of digitalization and on demand economy on labour market and the consequences for employment and industrial relations* (2017), nel relativo [sito telematico](#).

¹⁹ Cfr. INPS, *XVII Rapporto*, cit., 92 ss., che – sulla base di un’indagine svolta dalla Fondazione De Benedetti – individua nel 2,03% della popolazione lavorativa la quota di persone coinvolte nella *gig economy* come unico lavoro, secondo lavoro e come disoccupati o inattivi. Da notare che, secondo il *Rapporto*, guardando al profilo dell’età, si rileva un picco non già della fasce giovanili, come potrebbe pensarsi, bensì delle fasce centrali, dovuto principalmente ai secondi lavori (con valori intorno al 37% nella classe 30-39 anni e 32% nella classe 40-49 anni): si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi, che evidentemente avvertono la necessità di arrotondare il loro reddito attraverso la *gig economy*. Le persone appartenenti alle medesime fasce d’età sfiorano il 30% anche tra quelle che svolgono come *unico* lavoro l’attività di *gigger*.

²⁰ In questa luce, la *gig economy* offre ai giuristi spunti di riflessione che non si ritrovano nel più generale fenomeno della già menzionata *sharing economy*, anch’essa basata sull’uso delle piattaforme digitali. Nemmeno di quest’ultima, per la verità, esiste una definizione univoca (v. AA.VV., Dossier: *sharing economy*, in *Equilibri*, 1/2015, 11 ss.; G. SMORTO, *Economia della condivisione e antropologia dello scambio*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2017, 119 ss.; M. A. MAGGIONI, *La sharing economy. Chi guadagna e chi perde*, Il Mulino, Bologna 2018; V. VALENTINI, C. SCHEPISI, *Sharing economy e trasporti nell’era di Internet*, in AA.VV., *Diritti e libertà*, cit., 211 ss.). Tuttavia, secondo la Comunicazione della Commissione Ue *Un’agenda europea per l’economia collaborativa* [[SWD \(2016\) 184 final](#)], tale locuzione «si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati». In questa luce, benché nel dibattito pubblico *gig economy* e *sharing economy* appaiano talvolta, come già accennato, quali formule sinonime, risultano convincenti le riflessioni di chi distingue tra le problematiche relative alle piattaforme digitali che, similmente a quanto illustrato da J. RIFKIN, *La società a costo marginale zero, L’internet delle cose, l’ascesa del «commons» collaborativo e l’eclissi del capitalismo* (2014), tr. it., Mondadori, Milano 2014, consentono lo “scambio” di un bene o di un servizio su *Internet* in forme diverse dal consumo basato sulla proprietà, ma «senza che assuma alcun rilievo l’attività lavorativa presupposta (come nel caso di *BlaBlaCar*, per il *car pooling*, oppure di *Airbnb*, per la locazione di alloggi a breve termine); e quelle relative alle piattaforme che divengono «lo strumento, anzi il luogo nel quale si affida l’esecuzione di prestazioni che possono considerarsi, a tutti gli effetti, lavorative»: per le citazioni, v. R. VOZA, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?*, in [WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 336/2017](#), 3. Analogamente, v. J. BERG, V. DE STEFANO, *La gig-economy e il “nuovo” lavoro occasionale*, in *eticaeconomia*, 2017; A. PREVIATO, *Il caso Uber al vaglio della Corte di Giustizia europea: una sentenza che ridefinisce i termini della sharing economy*, in [Questione Giustizia](#) 6/3/2108.

proprio per questo. L'irruzione di *Uber* nel campo del trasporto urbano non di linea avrebbe dovuto indurre il Parlamento ad aggiornare la disciplina vigente in tale settore (l. n. 21/1992), anche in seguito alle aspre reazioni dei tassisti e degli autisti dei veicoli a nolo con conducente, sfociate in manifestazioni di piazza e in controversie giudiziarie imperniate sulla denuncia della violazione delle norme sulla concorrenza sleale²¹. Così non è stato, e dinanzi all'immobilismo parlamentare, il Consiglio regionale piemontese si è assunto il compito di introdurre una prima disciplina sul "fenomeno *Uber*", adottando la l. r. n. 14/2015, che riservava ai soli taxi e ai veicoli a nolo il trasporto a chiamata di persone, anche tramite le nuove modalità consentite dai supporti informatici.

Come era prevedibile, la Corte, adita in via principale dal Governo, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale normativa, ritenendo che essa imponesse un limite alla libertà di iniziativa economica nella competizione tra operatori e che, per tale ragione, violasse la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza fissata dall'art. 117, c. 2, lett. e), Cost.²². La sentenza presenta diversi profili degni di attenzione: tuttavia, poiché l'orizzonte della questione di costituzionalità prospettata dalla difesa erariale era circoscritto al rispetto del riparto costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni, la Consulta non si è addentrata nelle problematiche connesse alla peculiarità dei rapporti di lavoro nella *gig economy*, profilo che particolarmente interessa in questa sede.

Incuriosisce maggiormente, ai fini delle presenti note, la vicenda giudiziaria – la prima in Italia avente ad oggetto il lavoro *app-driven*, molto nota perché circondata da un ampio clamore mediatico – che ha visto protagonisti alcuni fattorini in bicicletta torinesi, assunti dalla società multinazionale *Foodora* con contratti di collaborazione coordinata e continuativa *ex art.* 409, n. 3, c. p. c., la cui attività di consegna di cibo a domicilio in bicicletta era "organizzata" dagli algoritmi elaborati da una piattaforma digitale.

I *riders* si sono rivolti alla magistratura chiedendo l'accertamento della *effettiva* natura subordinata delle prestazioni svolte e la conseguente illegittimità, nullità o inefficacia della loro estromissione dal servizio, lamentando anche la violazione delle norme sulla *privacy*, sul controllo a distanza e sulla tutela antinfortunistica. Mentre in primo grado tutte le domande sono state respinte²³, in secondo esse sono state parzialmente accolte, avendo la Corte d'appello ritenuto che ai *riders* debbano essere riconosciute, *ex art.* 2, d.lgs. n. 81/2015, le tutele previste per i dipendenti del V livello del Contratto collettivo nazionale della logistica e del trasporto merci²⁴.

Prima di soffermarsi su tali decisioni, sono necessarie alcune ulteriori precisazioni.

²¹ Per una ricostruzione delle decisioni giudiziarie su *Uber* nel nostro Paese, in cui manca tuttora una compiuta regolazione del fenomeno, v. per tutti L. PETRILLO, C. HONORATI, *Diritti e libertà*, *cit.*, 19 ss.

²² Cfr. *sent. n. 265/2016*, su cui v. D. TEGA, «Pronto *Uber*? Un'auto a Piazza del Quirinale n. 41»: la *gig economy* arriva alla Corte costituzionale, in *Le Regioni*, 3/2017, 580 ss.; O. POLLICINO, V. LUBELLO, *Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori*, in *Osservatorio Costituzionale AIC* 2/2017. Per *incidens*, una sorte analoga potrebbe abbattersi sulla legge proposta dalla Giunta regionale del Lazio ed attualmente *in itinere* (intitolata *Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali*), laddove essa veda la luce e venga impugnata dal Governo *ex art.* 127 Cost.: in tal caso, l'ambito di intervento appare infatti riconducibile alla macro-materia «ordinamento civile», *ex art.* 117, c. 2, lett. e), Cost., come può ricavarsi dalla giurisprudenza costituzionale pregressa: v. spec. *Corte cost., sent. n. 359/2003*, in tema di *mobbing*. In proposito, v. L. TORSELLO, *Il lavoro dei riders. L'iniziativa di legge nella Regione Lazio*, in *Diritti regionali*, n. 3/2018.

²³ Cfr. Trib. Torino, *sent. n. 778/2018*, consultabile in *LavoroDirittiEuropa*, 1/2018, con nota di P. TULLINI, *Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora (i c. d. riders)*; *ivi*, 2/2018, v. anche di F. LATTANZIO, *Spunti di riflessione sui ciclofattorini e la "sentenza Foodora"*. Sulla decisione, v. anche U. ROMAGNOLI, *Foodora, in mezzo al guado del diritto del lavoro*, in *Eguaglianza & Libertà*, 2018 e, in prospettiva costituzionalistica, I. MASSA PINTO, *La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018)*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, 2/2018. Per una impostazione analoga a quella del giudice torinese, in una controversia relativa a un fattorino dalla società *Foodinho*, v. Trib. Milano, *sent. n. 1853/2018*, pubblicata in *BollettinoAdapt.it*, 2018. Su entrambe le pronunce, v. ancora M. BIASI, *L'inquadramento giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza*, in *LavoroDirittiEuropa*, 2/2018.

²⁴ Corte app. Torino, *sent. n. 26/2019*, consultabile nel sito telematico dell'[AGI Sezione Lazio](#).

2. Considerazioni sulla gig economy, alla luce del “principio lavorista”

Considerando i più recenti approdi del dibattito scientifico, appare opportuno distinguere tra il lavoro *sulle* piattaforme ed il lavoro *attraverso* le piattaforme²⁵. Al primo ci si riferisce quando si discorre del c. d. *crowdworking* (il “lavoro della folla”) forse il lato più opaco della *gig economy*, in ragione della scarsità di dati esistenti su tale fenomeno²⁶. In sintesi, la “folla” che accede alle piattaforme digitali ove è offerto questo particolare servizio, su di esse trova le richieste, formulate mediante *open calls* provenienti da committenti operanti in qualsiasi parte del mondo, relative a prestazioni quali la catalogazione di fotografie, la moderazione di *forum on line*, la sottotitolazione di video, etc. La più nota di tali piattaforme è *Amazon Mechanical Turk*, intitolazione che omaggia il “turco meccanico”, un automa giocatore di scacchi costruito nel 1706 per Maria Teresa D’Austria, che in realtà nascondeva al suo interno un uomo: sulla piattaforma, infatti, vengono offerte mansioni (dette *HIT: Human Intelligent Task*) che, per quanto semplici, non possono essere affidate all’intelligenza artificiale dei *computer*, richiedendo per il loro svolgimento abilità proprie degli esseri umani²⁷.

Il risultato è la creazione di un mercato del lavoro globale – popolato da un invisibile “esercito digitale di riserva” – funzionante ventiquattr’ore su ventiquattro e sostanzialmente deregolato, che mentre assicura alla società che gestisce la piattaforma una percentuale su ogni “contratto” concluso *online*, rimette alla determinazione delle parti ogni aspetto della relazione tra loro intercorrente²⁸. Per quanto, come si diceva, le informazioni su questo versante della *gig economy* siano esigue, è facile immaginare che nella grande maggioranza dei casi si assista ad un sorta di gara al ribasso tra quanti sono disposti ad accogliere per intero le condizioni imposte dal *requester* ed a rendersi disponibili per la retribuzione più esigua, senza peraltro avere nemmeno la garanzia di ottenerla: ad esempio, nel caso in cui il committente “recluti” più di un lavoratore e accetti soltanto il risultato della prestazione condotta a termine per prima²⁹.

La combinazione tra la sconfinatezza della Rete e la sua capacità di riprodurre le dinamiche dell’universo degli atomi nel cyberspazio – «lo spazio telematico che si distende intorno alla Terra come un sopra-mondo»³⁰ – trovano qui un’ennesima conferma: in assenza di una specifica regolamentazione, alle piattaforme resta possibile tenersi del tutto esenti da qualsiasi responsabilità per quanto avviene nei rapporti tra chi richiede e chi esegue le prestazioni, ed auto-qualificarsi quali meri “intermediari digitali”. In effetti, eliminando le “vecchie” forme di intermediazione per soppiantarle, esse divengono il “nuovo” – e tentacolare – tramite «fra chi cerca e chi offre, fra chi sa e ci vorrebbe sapere; e tutte le svariate combinazioni per le quali persone o enti vogliono entrare in contatto con altri»³¹.

²⁵ Cfr. spec. V. Di STEFANO, *The rise*, cit., 6 ss.

²⁶ Secondo l’ INPS (*XVII Rapporto*, cit., 118), «dalle scarse indicazioni contenute nei siti internet dei principali operatori del settore (*UpWork, Freelancer, Amazon Mechanical Turk, Twago, Crowdflower, Vicker*), i vantaggi, per i committenti che si rivolgono alla piattaforma, risiedono fondamentalmente nella estrema flessibilità del modello: ogniqualvolta il committente ha esigenze di prestazioni lavorative legate a picchi produttivi ovvero vincolate a scadenze stringenti di ultimazione o, ancora, ad attività che si ripetono nel tempo con forte variabilità dei volumi, può rivolgersi alle piattaforme di *crowdworking* che ne organizzano la lavorazione facendo riferimento ad un numero variabile di lavoratori residenti in qualsiasi Paese (la “folla”) e pagando solo a fronte della prestazione effettivamente svolta. In taluni casi, il committente può addirittura scegliere fra più lavori portati a termine, per cui il compenso spetta solo a quello che risulta maggiormente adeguato».

²⁷ Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2107, 168 ss.

²⁸ Cfr. R. KRAUSE, “Always-on” - *The collapse of the work-life-separation*, disponibile nel sito telematico della [Fondazione Marco Biagi](#), 2017; A. CONSIGLIO, *L’assorbimento dei rapporti di lavoro della gig economy nel diritto privato*, in [LavoroDirittiEuropa](#), 2/2018.

²⁹ In tal senso, v. V. CAGNIN, *GIG-Economy e la questione qualificatoria dei gig-workers: uno sguardo oltreconfine*, in AA.VV., *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, a cura di A. Perulli, Wolter Kluwer Cedam, 2018, 34

³⁰ Per questa suggestiva immagine, v. N. IRTI, *Norma e luoghi*, Laterza, Roma-Bari 2006, 61.

³¹ Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *Uber*, cit., 142.

Ciò, tuttavia, non significa che il loro ruolo si esaurisca sempre e soltanto in quello di uno spazio digitale “neutro”, destinato soltanto a favorire l’incontro (c. d. *matching*) tra la domanda e l’offerta di utenti che si muovono in una logica *peer-to peer*³². Una conferma della capacità delle piattaforme di cumulare (o dissimulare?) un servizio ulteriore rispetto all’intermediazione si ritrova, ad esempio, nella nota sentenza della Corte di Giustizia (*Causa C-434 Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL*), che recependo le argomentazioni dall’Avvocato generale, ha affermato che l’attività di *Uber* offerta tramite la sua *app UberPop* si configura, sebbene con modalità innovative, quale servizio nel «settore dei trasporti» e non come «servizio di intermediazione elettronica» o della «società dell’informazione»: da qui, l’esclusione dell’applicabilità della direttiva n. 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, e la rimessione alla competenza regolativa degli Stati membri³³.

L’accenno a *Uber* premette di spostare il discorso sull’altro versante della *gig economy*, in questa sede particolarmente interessante, quello del lavoro reso *attraverso* le piattaforme, grazie ad una *app* “scaricabile” su *smartphone*.

Il ragionamento diviene qui ancora più complesso, poiché occorre tenere conto che nel caso dei servizi di trasporto offerti da *Uber*, la *app* consente la creazione di una *community*, all’interno della quale si determina l’incontro tra la domanda degli utenti e l’offerta degli autisti, così che essi possono accordarsi sul percorso e sulla tempistica della prestazione. Resta però fuori dalla trattativa la tariffa: l’ammontare del *quantum* dovuto è infatti determinato dalla piattaforma, che trattiene una parte della cifra (circa il 20%)³⁴. Tale modello organizzativo non si ripete in modo identico anche sulle piattaforme della *gig economy* operanti nel mercato della consegna del cibo a domicilio, le quali, peraltro, presentano un panorama alquanto articolato³⁵. Limitando l’attenzione alle modalità previste dal contratto contestato in giudizio dai fattorini torinesi di *Foodora*, per come ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Torino, si vede come la *app* permettesse ai *riders* di accedere alla piattaforma per candidarsi, di volta in volta, a uno o più turni del calendario predisposto unilateralmente dalla società, senza tuttavia che essi fossero obbligati farlo. Una volta effettuata la scelta, ed ottenuta la conferma del turno, il fattorino doveva recarsi in bicicletta in una delle zone di partenza predefinite ed attendere di ricevere sullo *smartphone* l’indicazione del ristorante da cui ritirare il cibo e l’indirizzo del cliente cui recapitarlo. Il quadro ora rapidamente tratteggiato evidenzia la natura variegata dell’universo del lavoro attraverso le piattaforme digitali, in cui si riflette tanto la molteplicità delle problematiche giuridiche ad esso collegabili, quanto l’eterogeneità delle risposte elaborate nei diversi ordinamenti³⁶:

³² In tal senso, v. C. CARTA, *Regole della concorrenza e tutela della forza lavoro: il (fragile?) schermo della community*, in *LavoroDirittiEuropa*, 2/2018, 23.

³³ La Corte, tra l’altro, rileva come la società svolga anche un’attività di controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, nonché sul comportamento di questi ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione: cfr. A. PREVIATO, *La sentenza della Cgue sul “caso Uber”: uno spartiacque per la corretta determinazione dei modelli della sharing economy*, in *Questione Giustizia*, 2017 (v. anche ID., *Il caso Uber*, *cit.*); E. MARASÀ, O. POLLICINO, *EU Court of Justice rules that Uber provides a transport service and is not a mere electronic intermediary: regulatory implications and “digital” judicial insulation*, in *Medialaws*, 2/2018, 189 ss.; D. TEGA, *La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber*, in *Federalismi.it*, 3/2018.

³⁴ Per più ampi dettagli, v. L. BELVISO, *Il caso Uber negli Stati Uniti e in Europa fra mercato, tecnologia e diritto. Obsolescenza regolatoria e ruolo delle Corti*, in *Medialaws*, 2/2108, 144 ss. Come è stato osservato, «sebbene il campione del *digital labour* intermediato dalle *app* si presti ad esser colto, senza banalizzazioni, solo in tutta la sua complessità ed articolazione, in *Uber* si riscontrano peculiarità tali da permettere l’emersione del prototipo cui si attribuisce sovente la funzione di declino dell’organizzazione fordista del lavoro e l’obsolescenza della relazione di lavoro classico»: A. CONSIGLIO, *Il lavoro nella digital economy: prospettive su una subordinazione inedita*, in *Labor&LawIssues*, 1/2018, 82.

³⁵ Cfr. M. BIASI, *L’inquadramento giuridico*, *cit.*, 5 ss. Per un parallelo tra le diverse tipologie di contratto utilizzate in Italia da *Foodora* e dalla società concorrente *Deliveroo*, v. INPS, *XVII Rapporto*, *cit.*, 94. Pertanto, nonostante possa dirsi che in ogni caso il lavoro reso tramite piattaforme digitali contribuisca al processo di destrutturazione degli elementi fondamentali del lavoro subordinato (cfr. P. TULLINI, *Economia digitale e lavoro non-standard*, in *Labor&LawIssues*, 2/2016), lo sguardo sulla realtà mostra che esso configura «un arcipelago molto complesso ed eterogeneo»: così, C. LAZZARI, *Gig Economy, tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, in *Riv. dir. secur. soc.*, 3/2018, 456.

³⁶ Per un’ampia panoramica sulle diverse soluzioni, giurisprudenziali e normative, elaborate Oltreoceano e in Europa con riguardo alle problematiche sollevate da *Uber*, v. per tutti P. L. PETRILLO, C. HONORATI, *Diritti e libertà*, *cit.*; L. BELVISO, *Il caso Uber*, *cit.*, 145 ss.

tuttavia, un elemento ricorrente nei vari ambiti della *gig economy* su ritrova nelle vicende giudiziarie, paragonabili a quella torinese, relative alle contestazioni avanzate dinanzi ai giudici in diverse parti del mondo in ordine alla riqualificazione del rapporto di lavoro, in particolare nei riguardi di *Uber* e di società operanti nel *food delivery*.

In forza del principio della prevalenza della realtà sulla volontà cartolare delle parti, sia gli autisti che i *riders* hanno infatti chiesto ai giudici nazionali il riconoscimento della qualifica di lavoratori dipendenti, e non di semplici “collaboratori” come invece erano stati qualificati – con varia terminologia a seconda dell’ordinamento – al momento dell’assunzione³⁷. Benché l’accattivante slogan di *Uber* sia “*Be your own boss!*”, sulla trasformazione degli autisti (e dei ciclo-fattorini) in “imprenditori di se stessi” – liberi di lavorare solo quando lo vogliono e con modalità tali da incrementare sensibilmente e senza eccessivo impegno le proprie entrate – si può fondatamente dubitare, considerando che se «da un lato, la tecnologia offre impensabili opportunità di elasticità, dall’altro, aumenta a dismisura la latitudine e l’intensità delle tradizionali prerogative di comando, elevandole alla potenza digitale»³⁸. Al di là di ogni apparenza, la smaterializzazione del luogo di lavoro e la digitalizzazione del rapporto non implicano necessariamente una minore pervasività del controllo sul prestatore, consentendo peraltro un appannamento della separazione tra tempo del lavoro e tempo libero a scapito di quest’ultimo, in contrasto con la suggestione – indotta dalla pubblicità con cui le società della *gig economy* promuovono se stesse sui rispettivi siti *web*³⁹ – dell’alleggerimento della vincolatività insita in ogni attività lavorativa, se non addirittura della “ludicizzazione” della stessa⁴⁰. Non si tratta solo del monitoraggio durante la prestazione, esercitabile in forme inedite grazie alle possibilità offerte dalla geolocalizzazione ed, in genere, dal controllo in tempo reale via *smartphone*, ma anche dell’uso delle recensioni rilasciate *on line* dai clienti quale forma di controllo e di esercizio di un potere molto vicino a quello disciplinare⁴¹: la piattaforma, per conto dell’impresa che la gestisce, «impartisce ordini, impone una divisa, monitora la prestazione, valuta la performance, premia i migliori, rimprovera gli inefficienti, chiude gli *account*»⁴². Da qui, la natura *ibrida* delle prestazioni dei lavoratori *app-driven*, titolari di un certo margine di autodeterminazione, ma al tempo stesso esposti al controllo e al condizionamento derivante dalla fissazione del prezzo del servizio, dal monitoraggio sull’esecuzione, dalle clausole di gradimento dell’attività, dalla possibilità di disattivazione delle utenze⁴³.

Ora, le decisioni giudiziarie pronunciate nelle varie parti del globo offrono, inevitabilmente, risposte diverse alle richieste dei *giggers*⁴⁴. In linea di principio, l’esito può essere ad essi favorevole laddove le norme applicabili alla controversia disegnano già in astratto la fattispecie della subordinazione in modo tale da consentire – a fronte della dimostrazione della sussistenza di un’autonomia del lavoratore più apparente che reale – di includervi anche la prestazione svolta dai

³⁷ Cfr. G. PACELLA, *Il lavoro nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle dipendenti il gradimento dell’utenza?*, in *Labor&LawIssues*, 1/2017.

³⁸ Così, A. ALOISI, V. DE STEFANO, *La gig economy tra nuove forme di potere e libertà virtuali*, in *Il Mulino*, 4/2018, 591.

³⁹ «Tali attività lavorative vengono infatti presentate nella veste suadente di un’opportunità di una prestazione saltuaria, come cioè se si trattasse di una scelta del lavoratore e non di una condizione di precarietà – e di subalternità – entro cui questi rimane “invischiato”»: così, F. PIZZOLATO, *Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2017, 15.

⁴⁰ Sul punto, v. le interessanti considerazioni di B. C. HAN, *Psicopolitica* (2104), tr. it., Nottetempo, Milano 2016, secondo cui «il neoliberalismo, come mutazione del capitalismo, fa del lavoratore un *imprenditore*. Non la rivoluzione comunista, bensì il neoliberalismo elimina la classe operaia che è sfruttata da altri. Oggi, ciascuno è un *lavoratore che sfrutta se stesso per la propria impresa*» (ivi, 14. C.vi dell’A.).

⁴¹ Cfr. G. PACELLA, *Il lavoro nella gig economy*, *cit.*, 3 ss.

⁴² In tal senso, v. A. ALOISI, V. DE STEFANO, *Testa bassa e pedalare? No, i lavoratori di Foodora meritano rispetto*, in *LINKIESTA*, 11 ottobre 2016.

⁴³ Le citazioni sono tratte da A. PERULLI, *Capitalismo delle piattaforme e diritto del lavoro. Verso un nuovo sistema di tutele?*, in AA.VV., *Lavoro autonomo*, *cit.*, 130.

⁴⁴ Ciò accade anche nell’ambito dell’Unione europea, né sembra che la sentenza della Corte di giustizia sul “caso *Uber*” possa influire su una maggiore uniformità nell’approccio degli Stati membri alle problematiche del lavoro nella *gig economy*, non incidendo essa direttamente sulla definizione dello *status* dei *gig-workers*.

ricorrenti⁴⁵; ovvero laddove, come in Gran Bretagna, esista una figura intermedia tra l'*employee* (paragonabile al nostro lavoratore subordinato) e l'*independent contractor* (simile al nostro lavoratore autonomo), quella del *worker*: qualifica che, per l'appunto, è stata attribuita dai giudici londinesi agli autisti di *Uber* che chiedevano la riqualificazione del rapporto⁴⁶. Più tortuoso appare il cammino percorso dalla magistratura torinese sul "caso *Foodora*", anche perché il nostro diritto del lavoro resta imperniato sul tradizionale binomio "subordinazione-autonomia", che vede la prima, intesa come soggezione ai poteri datoriali, quale «porta d'ingresso alla cittadella fortificata delle piene tutele garantite dalla legge»⁴⁷.

A questo punto del discorso, appare necessaria una breve digressione, per ricordare che la Costituzione «non conosce la dicotomia contratto di lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo. Piuttosto, si preoccupa di rimuovere situazioni soggettive di debolezza e disuguaglianza sostanziale comunque e dovunque si manifestino»⁴⁸.

Come è noto, il "principio lavorista" – un *unicum* nel panorama delle Carte europee, che attesta l'originalità dell'apporto elargito dalla Costituzione italiana alle "tradizioni costituzionali comuni" dei popoli dell'Unione⁴⁹ – impone all'ordinamento di prestare una speciale attenzione al «forte coinvolgimento della persona umana» che, «a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata», connota le relazioni lavorative⁵⁰: tutte, non soltanto quelle riconducibili al rapporto di lavoro subordinato, come conferma la prescrizione alla Repubblica della tutela del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35, c. 1, Cost.). Il "lavoro" che la Repubblica deve (*dovrebbe...*) tutelare appare in tale norma come "categoria" dotata della massima estensione, così da poter abbracciare non solo i lavoratori subordinati, ma anche gli autonomi – compresi quelli di ultima, ipertecnologica generazione – e persino «i sottocupati, gli inoccupati e coloro che perdono o rischiano di perdere il loro posto»⁵¹: *tutti i lavoratori*, secondo la formula con cui l'art. 3, c. 2, Cost. si riferisce tanto a

⁴⁵ Il quadro giurisprudenziale è molto variegato: negli USA, in alcuni casi i giudici (ad esempio, nello Stato di New York) hanno accolto le domande degli autisti di *Uber*, in altri (ad esempio, in Florida) si sono orientati in senso opposto, ed in altri ancora (ad esempio, in California ed in Massachusetts) l'impresa e i ricorrenti hanno raggiunto un accordo extragiudiziario in base al quale questi ultimi hanno mantenuto lo *status* di *independent contractors*, in cambio di un miglioramento nelle condizioni di lavoro (cfr. per tutti M. A. MAGGIONI, *La sharing*, cit., 89). In senso favorevole agli autisti, cfr. anche la decisione della 3^a Vara do Trabalho de Belo Horizonte del 14 febbraio 2017, in [Consultor Iuridico](#); con riguardo a *Deliveroo*, in analogia prospettiva si esprime la sent. n. 244/2108 del Juzgado de lo Social n. 6 di Valencia (ma, in senso opposto, v. la sent. n. 284/2018 del Juzgado de lo social n. 39 di Madrid, 3 settembre 2018, in [BolletinoAdapt.it](#), 2018). In argomento, si rinvia a G. PACELLA, *Lavoro e piattaforme: una sentenza brasiliana qualifica come subordinato il rapporto tra Uber e gli autisti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2/2017, 570 ss.; ID., *Alienità del risultato, alienità dell'organizzazione: ancora una sentenza spagnola qualifica come subordinati i fattorini di Deliveroo*, in [Labor&LawIssues](#), 4/2018, 59 ss.; M. LOPEZ BALAGUER, *Trabajo en plataformas digitales en España: primeras sentencias y primeras discrepancias*, [ivi](#), 2/2018, 53 ss.

⁴⁶ Cfr. la sent. dell'Employment Tribunal Central London del 26 ottobre 2016 *Aslam, Farrar et al. vs. Uber et al.*, in *Dir. rel. ind.*, 2/2017, 575 ss., e la sentenza dell'Employment Appeal Tribunal, *England and Wales*, 10 novembre 2017, in *Riv. it. dir. lav.*, 1/2018, 46 ss.: in proposito, v. E. DAGNINO, *Note a margine della sentenza Uber UK*, in [BolletinoAdapt.it](#), 2016; G. PACELLA, *Drivers di Uber: confermato che si tratta di workers e non di self-employed*, in [Labor&LawIssues](#), 2/2017, 50 ss.

⁴⁷ In tal senso, v. A. ALOISI, V. DE STEFANO, *La gig economy*, cit., 591.

⁴⁸ Così, U. ROMAGNOLI, *Le due cittadinanze del lavoro*, in *Insight*, all'indirizzo in [insight](#), 2018.

⁴⁹ In tal senso, v. C. PINELLI, "Lavoro" e "progresso" nella Costituzione, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 401.

⁵⁰ Le citazioni sono tratte da [Corte cost., sent. n. 194/2018](#), che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 3, c. 1, d. lgs. n. 23/2015 sul "contratto a tutele crescenti": su di essa, v. per tutti E. BALBONI, *La forza dei principi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al "diritto al lavoro"*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2018; C. PANZERA, *Indennità di licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del lavoratore*, in [Diritti Comparati](#), 2018; R. SANLORENZO, A. TERZI, *Al centro, il giudice. La Corte costituzionale e il Jobs Act*, in [Questione Giustizia](#), 2018 nonché, volendo, C. SALAZAR, *Lavorare stanca... ma licenziare costa. La sentenza n. 194 del 2018 della Consulta sul contratto a tutele crescenti*, in corso di pubblicazione in [Quad. cost.](#), 1/2019, 181 ss.

⁵¹ Così, G. SILVESTRI, *Il lavoro nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Il sindacato e la riforma della Repubblica*, Ediesse, Roma 1997, 84. Lo stesso A. rileva come il silenzio della Carta repubblicana sui disoccupati, nonostante questi certo non mancassero al momento in cui i Costituenti ne licenziarono il testo, si deve probabilmente al fatto che essi

coloro che contribuiscono al progresso materiale o a quello spirituale della collettività attraverso lo svolgimento di un'attività o di una funzione liberamente scelta (art. 4, c. 2, Cost.), quanto a coloro che vorrebbero contribuirvi nel medesimo modo, ma non ci riescono per la presenza di ostacoli «di ordine economico e sociale»⁵². Come è stato ancora di recente evidenziato, «impegnando la Repubblica a tutelare anche il lavoro prestato in forme e in condizioni diverse da quelle del lavoro dipendente [...] nello stesso momento in cui ne riaffermano la centralità, i costituenti raccomandano un diverso angolo visuale, dimostrando così che l'amore per la specie può non far perdere di vista il genere»⁵³.

Come si sa, l'evoluzione legislativa non si è mossa nella direzione tracciata dall'art. 35, c. 1, Cost., verso il superamento della tutela *categoriale* a favore della costruzione di una tutela *sistemica* dei lavoratori, considerati, nei limiti della ragionevolezza, come «un tutto unico»⁵⁴. Anzi, dall'ultimo ventennio del Novecento in poi, allineandosi al *mainstream* neoliberalista, il legislatore ha proceduto lungo un percorso ben diverso, da un canto mantenendo ferma la dicotomia lavoro subordinato-lavoro autonomo (ma in un quadro attraversato dalle tendenze parallele all'impoverimento delle garanzie del primo e alla metamorfosi del secondo, in particolare con riferimento alla sua tradizionale riferibilità agli appartenenti ad un'*élite* professionale, «come tale caratterizzata da una posizione di privilegio già sul piano dell'apprezzamento sociale»⁵⁵); dall'altro, avviando quello che U. Romagnoli ha definito come un «processo di de-costituzionalizzazione che ha fatto defluire ed allontanato il lavoro, le sue regole e la sua rappresentanza sociale dalla sfera di un superiore interesse presidiato dallo Stato»⁵⁶. Il risultato, come si sa, è che sebbene il contratto di lavoro subordinato a tempo

vollero «evitare la beffa di togliere tutele ai deboli, senza toccare i forti, con la scusa di voler aiutare i debolissimi»: così, G. SILVESTRI, *L'interpretazione nel diritto del lavoro*, in *Dir. pubbl.*, 1/2018, 29.

⁵² Poiché è lavoratore, per la nostra Carta, anche il missionario, come sostenne U. Tupini in Assemblea costituente, il contributo al benessere generale può derivare da una *qualunque* attività che, consentendo alla persona la coltivazione del proprio pieno sviluppo, le permetta al tempo stesso «la partecipazione all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese». Sul tema la letteratura, come si sa, è amplissima: di recente, v. almeno M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 628 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'art. 1*, Einaudi, Torino 2013; M. BENVENUTI, *Lavoro (principio costituzionale del)*, in *Enc. giur., Agg.*, XVIII, Roma, 2009; ID., *Costituzione e potere economico*, in *RivistaAIC*, 3/2018, 3 ss. La *collettività* cui si riferisce l'art. 4, c. 2, così come il *Paese* nell'art. 3, c. 2, rinviano così ad una comunità massimamente inclusiva, richiedendo essi come «titolo» di appartenenza alla stessa la semplice corresponsione di un apporto derivante dal *lavoro*, dall'*opera* o dall'*azione* (per riprendere la nota tripartizione elaborata da H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana* (1958), tr. it., Bompiani, Milano 2011): in sostanza, da ogni *facere* che non sia rivolto alla soddisfazione di un interesse meramente egoistico (si pensi, esempio, al volontariato: cfr. [Corte cost., sent. n. 75/1992](#)). Per *incidens*, in questa stessa linea si muove anche la giurisprudenza costituzionale ([sent. n. 309/2013](#) e [119/2015](#)) che ha esteso agli stranieri l'accesso al servizio civile, pur risultando quest'ultimo connesso al dovere di difesa della Patria (art. 52, c. 1, Cost.), tradizionalmente riservato ai soli cittadini. Si rinvia, per tutti, a A. RAUTI, *Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. n. 119/2015*, in *RivistaAIC*, 4/2015; G. MONACO, *L'istituzione del servizio civile universale e la sua apertura allo straniero regolarmente soggiornante in Italia*, in *RivistaAIC*, 4/2016.

⁵³ Così, U. ROMAGNOLI, *Quel diritto che dal lavoro prende il nome*, in *Il Mulino*, 4/2018, 694.

⁵⁴ Per questa impostazione, v. G. SILVESTRI, *Il lavoro*, cit., 84. In tal senso si orientava la proposta di legge di iniziativa popolare elaborata durante la scorsa legislatura dalla CGIL, intitolata «Nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori», il cui snodo saliente si ritrovava nell'individuazione di un insieme di diritti valevoli per tutti i lavoratori, indipendentemente dallo *status* e dal «tipo» di prestazione, cui si aggiungevano le tutele calibrate per il lavoro autonomo e per quello subordinato. Il testo si legge nel [sito telematico della CGIL](#).

⁵⁵ Così, C. SCOGNAMIGLIO, *Caso Foodora: dilatazione della nozione di lavoro subordinato o costruzione di uno statuto normativo del lavoratore autonomo debole?*, in *Corr. giur.*, 8-9/2018, 1034.

⁵⁶ U. ROMAGNOLI, *La deriva del diritto del lavoro (perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, in *Lav. dir.*, 1/2013, 6. Per L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari 2018, 115, «il riformismo liberista è sempre di segno antistatalista e all'insegna della deregolazione: tramite decostituzionalizzazione, delegificazione, destatalizzazione e perciò smantellamento dello Stato sociale e della sfera pubblica, riduzione dei diritti sociali e privatizzazioni delle prestazioni ad essi corrispondenti». Si spezza, così, la linearità della logica sottesa all'imponente numero di disposizioni costituzionali ove appare il lemma «lavoro» (in proposito, v. spec. M. LUCIANI, *Radici*, cit., 646 ss.), logica che vorrebbe far discendere «dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l'economia» (così, G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro*, cit., 4).

indeterminato venga definito come la «forma comune» del rapporto di lavoro (art. 1, d. lgs. n. 81/2015)⁵⁷, le statistiche mostrano l'ampio ricorso al ventaglio dei contratti “flessibili” introdotti a partire dall'ultimo scorcio del secolo scorso. Deve poi aggiungersi che negli anni più recenti il diritto del lavoro si è con sempre maggior evidenza orientato verso la prospettiva della *flexicurity*, ossimoro che – specie dopo la sua apparizione nel *Libro verde* della Commissione europea del 2006 – individua la «parola chiave (peraltro molto controversa) per “modernizzare” il diritto del lavoro nei paesi dell'Unione»⁵⁸.

In questa sede, tuttavia, non interessa soffermarsi su questo travagliato percorso, quanto piuttosto mettere in luce la circostanza che l'art. 35, c. 1, Cost., tratteggiando un'opera di costante adeguamento dell'ordinamento alle varie esigenze di quanti, in occasione della ricerca, della costituzione, dello svolgimento o della cessazione di un rapporto di lavoro – *di qualunque natura* – vedano minacciati i loro diritti fondamentali, delinea un'impresa *corale*, risultando in essa coinvolte *tutte* le componenti della Repubblica, e non solo gli organi di indirizzo politico. Anche la magistratura, pertanto, è tenuta ad assumere il “principio lavorista” tra i parametri del proprio operato, nell'esercizio del potere-dovere di interpretazione conforme alla Costituzione, oltre che in occasione della proposizione delle questioni di costituzionalità: ribadirlo può forse sembrare superfluo, ma non dinanzi al “caso *Foodora*”, poiché né il Tribunale né la Corte di appello di Torino hanno ritenuto di dover individuare nella Carta repubblicana le coordinate di fondo entro le quali costruire le rispettive decisioni, dinanzi alle richieste avanzate dai *riders*.

Per la verità, le sentenze non contengono riferimenti nemmeno agli obblighi internazionali (in particolare, quelli scaturenti dalla CEDU e dalla Carta sociale europea) o ai vincoli derivanti dal diritto eurounitario, riferimenti che – *ex art. 117, c. 1, Cost.* – ordinariamente costellano le decisioni dei giudici nazionali, quale che sia l'ambito di volta in volta toccato. Ma il silenzio sulle fonti – e sulla giurisprudenza delle Corti – operanti sui due “livelli” ora evocati può spiegarsi facilmente: da un canto, è noto che la CEDU non tutela espressamente i diritti sociali e tanto meno quelli dei lavoratori, mentre la Carta sociale – destinata a “completare” la Convenzione proprio sotto questo profilo – ha da pochissimo debuttato come “fonte interposta” nella giurisprudenza costituzionale ([sentt. n. 120](#) e [194/2018](#)). Dall'altro, nonostante il processo di costituzionalizzazione dei diritti sociali avviatosi nell'ordinamento eurounitario abbia condotto alla loro inclusione nella Carta di Nizza-Strasburgo, sembra che neppure il “dialogo” tra le Corti sia servito, sin qui, a trasporre nello “spazio giuridico europeo” l'idea della loro *fondamentalità* e del loro porsi quali *diritti abilitanti* all'esercizio degli “altri” diritti⁵⁹: ne offre conferma la «deludente *performance*» da essi offerta nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare durante la fase “acuta” della crisi economico-finanziaria⁶⁰. Per contro, non può che destare vivo stupore – o «triste meraviglia», per citare Eugenio Montale – la circostanza che, come si diceva, ad onta del consolidato successo riscosso dalla “tecnica” dell'interpretazione conforme alla Costituzione, entrambi i giudici torinesi abbiano *del tutto*

⁵⁷ In tal senso si esprime l'art. 1 del d. lgs. n. 81/2015.

⁵⁸ Così, L. ZOPPOLI, *La flexicurity dell'Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in Italia*, in [WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT – 141/2012](#), 1.

⁵⁹ Per questa felice espressione, v. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari 2014, 84. Una riprova di quanto affermato nel testo è data, paradossalmente, dalla proclamazione inter-istituzionale del Pilastro europeo dei diritti sociali da parte di Commissione, Consiglio e Parlamento dell'Unione riuniti al vertice di Göteborg del novembre 2017: al di là della solennità della forma, quasi in un percorso *à rebours* il Pilastro «riconsegna infatti questi diritti ad un (peraltro assai debole) programma di misure specifiche o di atti legislativi affidati alla iniziativa della Commissione e alla capacità – e volontà – di compromesso politico di Consiglio e Parlamento, oltre che alla disponibilità degli Stati membri per quanto di loro competenza anche alla luce del principio di sussidiarietà»: S. GIUBBONI, *Un nuovo pilastro europeo dei diritti sociali? Due critiche – di metodo e di merito – al social pillar di Göteborg*, in *Menabò di Etica ed Economia*, in [eticaeconomia](#), 2018; *amplius*, v. ancora ID., *Appunti e disappunti sul Pilastro europeo dei diritti sociali*, in *Quad. cost.*, 4/2017, 953 ss.

⁶⁰ La citazione è tratta da S. GIUBBONI, *Stato sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica*, in AA.VV., *Giuristi e Stato sociale*, in *Quad. fior. st. pens. giur. mod.*, I, 46/2017, 576. Cfr. anche ID., *La solidarietà come «scudo». Il tramonto della cittadinanza sociale transnazionale nella crisi europea*, in *Quad. cost.*, 3/2018, 591 ss., cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

estromesso la Carta della Repubblica fondata sul lavoro dal percorso logico-giuridico seguito per assumere le loro decisioni, senza nemmeno avvertire la necessità di giustificare le ragioni di tale espunzione.

3. Il “caso Foodora” dinanzi ai giudici torinesi (ovvero: della Costituzione “dimenticata”).

Come si è accennato, il Tribunale di Torino ha respinto tutte le domande formulate dai ciclofattorini. Uno snodo essenziale nella motivazione si coglie nell’assunzione da parte del giudice, quale punto di riferimento ineludibile, dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione – ben trent’anni prima – sull’inquadramento come lavoratori autonomi dei c. d. *pony express*⁶¹. La sentenza, infatti, ritiene che il controllo ipertecnologico esercitato dalla piattaforma sin dal momento dell’attivazione del profilo da parte del lavoratore (comprensivo della possibilità di verificare la posizione del *rider* mediante geolocalizzazione e della previsione di un tempo massimo entro cui effettuare la consegna), sia riconducibile al concetto di “coordinamento” che caratterizza i rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c. p. c., e non già all’esercizio di quella «assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative», richiesta ai fini della sussistenza della subordinazione. Tale inquadramento è per il giudice confermato dalla circostanza che «i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla».

Questa ricostruzione, unitamente all’esclusione della Carta repubblicana dall’orizzonte delle premesse su cui si basa la decisione, fa sì che il Tribunale nemmeno si ponga il problema della interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 2, d. lgs. n. 81/2015, invocato in via subordinata dai ricorrenti: si tratta della norma che estende l’applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Tale previsione si volge evidentemente a contrastare il ricorso al “falso” lavoro autonomo da parte dei datori come strategia di fuga dalle regole del lavoro subordinato, in funzione di “contrappeso” alla contestuale abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dallo stesso decreto legislativo⁶².

La formulazione della disposizione, per la verità, non è delle più felici⁶³, ma non dovrebbe esservi dubbio che un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, in coerenza con il “principio lavorista”, ne suggerisca una lettura *magis ut valeat*, che asseconi nel modo più ampio possibile la finalità antiabusiva che la connota, anche – se non soprattutto – dinanzi a rapporti di lavoro caratterizzati da una fisionomia inedita come quelli in questione, ai quali, in sostanza, la norma ora vista può offrire una (forse, la *sola*) regolamentazione legislativa idonea a imporsi su quella sostanzialmente determinata in modo unilaterale dalle società che gestiscono le piattaforme. Il Tribunale, restringendo il proprio orizzonte al piano della legislazione ordinaria, ha invece offerto della disposizione una lettura... *minus ut valeat*: nella sentenza, essa viene presentata come una previsione che per un verso, è considerata inidonea ad esprimere «un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di

⁶¹ Cfr. Corte cass., sent. n. 7608/1991, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 370 ss.; Corte cass., sent. n. 811/1992, *ivi*, 1993, II, 425 ss. Sulla vicenda dei *pony express*, v. per tutti P. ICHINO, *Libertà formale e libertà materiale del lavoratore nella qualificazione della prestazione come autonoma o subordinata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1987, II, 70 ss. In argomento, v. M. BIASI, *Dai pony express ai riders di Foodora. L’attualità del binomio subordinazione-autonomia (e del relativo metodo di indagine) quale alternativa all’affannosa ricerca di inedite categorie*, in BollettinoAdapt.it, 11/2017.

⁶² G. CAVALLINI, *Torino vs. Londra. Il lavoro nella gig economy tra autonomia e subordinazione*, in *Sintesi*, 2018, 9.

⁶³ Nell’ampio dibattito, v. G. SANTORO PASSERELLI, *I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c. (art. 2)*, in AA.VV., *Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi*, a cura di F. Carinci, Adapt University press, e-book, 2015; L. ZOPPOLI, *La collaborazione eterorganizzata: fattispecie e disciplina*, in [WP.CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 296/20167](http://WP.CSDLE-MassimoD'Antona.IT-296/20167), spec. 6 ss.

lavoro»⁶⁴; per l'altro, essa viene riferita – in una sorta di eterogenesi dei fini⁶⁵ – a un ambito di applicazione *più ristretto* di quello previsto dall'art. 2094 c.c., che definisce la subordinazione. Il giudice enfatizza il dato letterale della disposizione, laddove esso richiede che il potere del datore si estrinsechi «anche» in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, come se questa precisazione esiga che, per l'estensione della disciplina del lavoro subordinato, «il prestatore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore», non essendo sufficiente che tale potere «si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi ai luoghi», dovendo al contrario riguardare *anche* questi. In tal modo, la disposizione, oltre che *apparente*, in quanto – a detta del giudice – sprovvista di contenuti innovativi, diventa *inutile*, poiché essa finisce per estendere la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che, all'evidenza, sono già *de plano* qualificabili come tali.

Questa impostazione è stata parzialmente abbandonata dalla Corte di appello, che, pur concordando con il giudice di prime cure sulla insussistenza della subordinazione per mancanza del requisito della obbligatorietà della prestazione, ritiene – forse, sulla scia delle suggestioni d'Oltremarica – che l'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 non solo non sia una norma “apparente”, ma addirittura individui «un terzo genere» tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c. c. e la collaborazione prevista dall'art. 409 n. 3 c. p. c. Secondo la sentenza, «pur senza sconfinare nell'esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione), la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando sia ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nell'organizzazione produttiva del committente» e quando la prestazione sia caratterizzata da continuità, da intendersi «in senso ampio», come «non occasionalità»: connotati questi, che la Corte ha rinvenuto nel caso dei *riders* appellanti, poiché «erano determinate dalla committente le zone di partenza, venivano comunicati loro tramite *app* gli indirizzi cui di volta in volta effettuare la consegna (con relativa conferma), i tempi di consegna erano predeterminati (30 minuti dall'orario indicato per il ritiro del cibo)», così che «indubbiamente le modalità di esecuzione erano organizzate dalla committente quanto ai tempi e ai luoghi di lavoro». La conclusione è che resta salvo l'assetto negoziale stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto, ma con l'estensione, *ex art. 2, d. lgs. n. 81/2015*, delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato: la sentenza riconosce infatti ai *riders* il diritto «a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all'attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di *Foodora* sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci, dedotto quanto percepito»⁶⁶.

Si noti che il *reasoning* della Corte d'appello si incardina sul rilievo per cui ritenere che una norma non abbia un contenuto precettivo «è una valutazione che si comprende in ambito scientifico», la quale resta però «preclusa ad un organo giudicante, il quale è tenuto ad applicare le leggi dello Stato in vigore, anche se si tratta di una norma di non facile interpretazione stante il sottile confine tra il dettato della stessa e il disposto dell'articolo 2094 cc.». Si tratta di una considerazione condivisibile, ma qui si vuole evidenziare che, per quanto apprezzabile, la risposta offerta dal giudice di secondo grado alle istanze dei *riders* resta fragile, perché sguarnita della copertura che avrebbe potuto essere elargita dal riferimento al “principio lavorista” nella individuazione del fondamento della interpretazione estensiva offerta all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015. Con un pizzico di pessimismo, si può cogliere nella mancanza di richiami alla Carta repubblicana in entrambe le sentenze un'ennesima riprova del costante indebolimento della *vis* prescrittiva di tale principio, di cui – come si accennava – si hanno ampie dimostrazioni nell'evoluzione legislativa (almeno) degli ultimi vent'anni, sia sul versante delle scelte compiute nel perseguimento del pieno impiego, che su quelle relative alla

⁶⁴ In dottrina, in tal senso v. P. TOSI, *L'art. 2, co.1, D.lgs. n. 81/2015: una norma apparente?*, in *Arg. dir. lav.*, 6/2015, I, 1117 ss.

⁶⁵ In tal senso, v. C. SCOGNAMIGLIO, *Caso Foodora*, cit., 8-9/2018, 1033.

⁶⁶ La società non risultava iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale sottoscrittrice di contratti collettivi: *ex art 36 Cost.*, la Corte ha ritenuto perciò che spettasse ai *riders* la retribuzione stabilita dal Contratto collettivo in cui sono inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna delle merci.

protezione della stabilità dell'occupazione⁶⁷. In ogni caso, resta il fatto che il rinforzo argomentativo derivante dal richiamo alla Costituzione, oltre a irrobustire la motivazione in vista dell'eventuale prosecuzione del giudizio in Corte di cassazione, avrebbe candidato la sentenza di appello a porsi quale precedente autorevole per altri magistrati, in occasione di future, analoghe controversie. Con un pizzico di ottimismo, si può però auspicare che, laddove il processo approdi dinanzi al Giudice di legittimità, ed anche qualora altri giudizi vedano coinvolti i lavoratori della *gig economy*, l'interpretazione *magis ut valeat* dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015 proposta dalla Corte di appello venga recepita ma al tempo stesso venga rinsaldata dall'espresso richiamo al "principio lavorista" ed, in particolare, al compito della Repubblica, nella sua interezza, di proteggere il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni», ex art. 35, c. 1, Cost.

4. Conclusioni (in attesa di un intervento legislativo "annunciato")

Tirando le fila del discorso, si può notare come nel "nuovo" si annidi il "vecchio": nel ragionare sul ruolo della "governamentalità algoritmica"⁶⁸ nel futuristico "caso *Foodora*", si finisce infatti per imbattersi nell'ennesima conferma di una dinamica vetusta, che vede il legislatore «arrancare affannato rincorrendo il ritmo vorticoso dell'evoluzione tecnologica»⁶⁹, lasciando ai giudici il compito di offrire per primi risposte alle inedite modalità di aggressione ai diritti fondamentali rese possibili da tale evoluzione.

È vero che il compito dei legislatori nazionali è reso particolarmente difficile dalla natura *cross-border* del *web*, oltre che dalle tante peculiarità di *Internet*, prima fra tutte quella per cui la Rete è «mondo virtuale, costruito attraverso *processi metaforici e figurativi* peculiari», ma è anche, al tempo stesso, «segmento del mondo fisico»⁷⁰. Tuttavia, questo dato non sembra di per sé sufficiente per rassegnarsi all'inevitabilità della «preminenza del potere giurisdizionale rispetto a quello politico/rappresentativo [...] quando il campo di gioco è quello dei *bit*»⁷¹. Si può, a tal proposito, rievocare il "monito" espresso dalla Corte costituzionale nella citata [sent. n. 265/2016](#) sulla legge regionale piemontese relativa al "caso *Uber*", secondo cui «l'evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro intrecci [...]. Nel contesto di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie, è comprensibile che [...] si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato.

È dunque auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione».

In effetti, a ridosso della diffusione sui *media* della notizia relativa all'esito del giudizio d'appello, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato un comunicato stampa sulla messa a punto di una normativa che dovrebbe assicurare «ai lavoratori che effettuano consegne per conto delle *app* di *food delivery*, tutele su malattie, infortuni e paga minima»⁷². Il comunicato è alquanto stringato, ma si tratta di un intervento che era stato annunciato dal Ministro già in seguito all'apertura del giudizio di primo grado – sembrava, infatti, che tale normativa dovesse confluire nel c. d. "Decreto dignità"⁷³ – la cui adozione è stata però rinviata, in parallelo all'apertura di un "tavolo"

⁶⁷ Si rinvia, per tutti, a M. BENVENUTI, *Lavoro*, cit., 6 ss. (e all'ampia bibliografia ivi citata).

⁶⁸ Per questa efficace locuzione (in cui non appare casuale il richiamo a M. Foucault), v. G. BRONZINI, *Economia della condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea*, in AA.VV., *Lavoro autonomo*, cit., 29.

⁶⁹ Cfr. O. POLLICINO, V. LUBELLO, *Un monito*, cit., 2.

⁷⁰ Così, A. MORELLI, O. POLLICINO, *Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judicial frame e tutela dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto*, in [RivistaAIC](#), 1/2018, 4.

⁷¹ A. MORELLI, O. POLLICINO, *Le metafore*, cit., 23.

⁷² Il comunicato, del 14 gennaio 2019, intitolato *Ministero del Lavoro: pronta la norma per i riders*, si legge nel [sito telematico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#).

⁷³ D.l. n. 78/2018, conv. con mod. nella l. n. 96/2018.

di concertazione, presso il Ministero, tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle principali compagnie di *food delivery* che operano nel nostro Paese⁷⁴.

Al momento in cui si scrive, la stampa riferisce dell'intenzione della maggioranza di proporre l'inserimento, nella legge di conversione del decreto-legge n. 4/2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*), di un emendamento diretto a prevedere livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali, attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale⁷⁵. In proposito, pur in presenza dei pochi dati desumibili dai *media* – ed in mancanza, salvo errori di chi scrive, di ulteriori e più precise indicazioni ricavabili dal sito istituzionale del Governo e da quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – si può azzardare un parallelo con la recente legge francese che riconosce tutele, ordinariamente non spettanti ai lavoratori autonomi, ai *gig-workers* di cui si avvalgono le società che gestiscono le piattaforme, qualora esse determinino le caratteristiche della prestazione dei servizi o del bene oggetto della prestazione e ne fissino il prezzo⁷⁶. Il legislatore d'Oltralpe, senza modellare nuove categorie, ed anzi ricomprendendo *i travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique* nell'ambito del lavoro autonomo, ha fondato il riconoscimento di alcuni diritti sulla "responsabilità sociale" delle piattaforme: si tratta del diritto all'assicurazione infortunistica, di quello alla formazione continua, del diritto alla certificazione delle competenze, dei diritti collettivi di associarsi in sindacati, di contrattare collettivamente e di ricorrere allo sciopero.

Viene qui in luce come proprio con riguardo a tali "nuove" modalità di svolgimento delle attività lavorative, per via della loro natura "ibrida" insofferenti all'incasellamento nelle qualificazioni giuridiche tradizionali, sia ormai divenuta stringente l'esigenza di individuare un nucleo di diritti "trasversali", riferibili ad ogni rapporto di lavoro, quale che sia la qualificazione giuridica ad esso riferibile. Pertanto, anche alla luce di quanto autorevolmente suggerito nel dibattito scientifico⁷⁷, è auspicabile che l'intervento annunciato si diriga *ex art. 35 Cost.* alla tutela del lavoro nella peculiare "forma" della prestazione *app-driven* – non soltanto con specifico riguardo ai *riders* – attingendo alla costellazione dei principi sanciti dalla Carta repubblicana: in particolare, all'art. 36, per garantire a questi lavoratori un compenso salariale minimo⁷⁸; agli artt. 32 e 41, per sancire gli *standard* fondamentali di sicurezza sul lavoro; all'art. 3, per proteggere i lavoratori da pratiche discriminatorie e lesive della dignità; infine, all'art. 39, per assicurare l'esercizio dei diritti sindacali.

Come rileva Pasquale Costanzo – ragionando di una ridefinizione della sovranità, dinanzi alla tecnologia globale della Rete, che veda pur sempre lo Stato come il soggetto chiamato alla tutela dei diritti fondamentali – la costruzione di un costituzionalismo *tecnologico* (e non *tecnocratico*) necessita di un legislatore che decida sull'impiego e sullo sviluppo delle tecnologie, in continuo dialogo con il ceto degli scienziati, al fine di individuare i necessari contrappesi tra i valori democratici e le spinte tecnocratiche «e di dar vita ad una nuova "cittadinanza tecnologica", accrescendo le probabilità di sopravvivenza individuale e collettiva»⁷⁹.

⁷⁴ Cfr. il comunicato, del 18 giugno 2018, intitolato *Gig economy: al via un tavolo tra riders e piattaforme* e quello, del 3 luglio 2018, intitolato *Riders, concertazione ad oltranza per un contratto innovativo*, entrambi nel [sito telematico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#).

⁷⁵ Cfr. E. MARRO, *Più tutele per rider e collaboratori*, in *Corriere della sera*, 3 marzo 2019, 31.

⁷⁶ Cfr. *la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels*, ora nella Parte VII, Libro III, Titolo IV, del *Code du travail*, su cui v. V. CAGNIN, *GIG-Economy e la questione qualificatoria dei gig-workers: uno sguardo oltre confine*, in AA.VV., *Lavoro autonomo*, cit., 41.

⁷⁷ Cfr. T. TREU, *Rimedi*, cit., 398. L'A. rileva come la via percorsa dalla disciplina francese sia apprezzabile, in quanto abbandona «la logica del tutto o niente, propria delle categorie tradizionali per se stesse rigide», mentre la strada della creazione legislativa di nuove categorie di lavoratori sia meno conducente, non avendo essa, laddove è stata imboccata (ad esempio, oltre che in Gran Bretagna, in Germania e in Spagna), reso più certi i confini tra i diversi regimi, contribuendo anzi, in taluni casi, a renderne più difficile la individuazione: ID., *Trasformazioni*, cit., 9.

⁷⁸ Secondo INPS, *XVII Rapporto*, cit., 94, nel 2018 *Foodora* remunerava i *riders* a consegna, mentre quelli di *Deliveroo* venivano pagati secondo un criterio misto, in parte orario e in parte a consegna. Non a caso il divieto di cottimo è previsto nella legge della Regione Lazio attualmente *in itinere*, cui si è già accennato (cfr. art. 5, u. c.).

⁷⁹ Cfr. P. COSTANZO, *Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, in AA.VV., *Annuario 2012. Costituzionalismo e globalizzazione*, a cura dell'AIC, Napoli, 2014, 81.